

mia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato ⁵⁵;

b) per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica, la rivalsa avviene mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni;

c) se, infine, l'obbligato è un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b), lo Stato può agire in rivalsa per le vie contenziose ordinarie.

Anche nel caso di questo intervento legislativo rilevano almeno due profili di interesse europeo.

L'azione di rivalsa per oneri finanziari sopportati dallo Stato in sede di esecuzione delle sentenze della Corte europea riafferma, almeno implicitamente, ma inequivocamente, la posizione di soggezione giuridica, ossia la vincolatività di quelle decisioni, cui lo Stato stesso non può non prestare ottemperanza.

In secondo luogo la diffusione della ricaduta a livello "locale" permette di indurre un progressivo e largo adattamento dell'ordinamento anche delle istituzioni locali al sistema convenzionale. Infine non può negarsi all'azione di rivalsa, accanto alle finalità strettamente finanziarie, anche una finalità preventiva speciale, consistente nelle funzioni di monito, di responsabilizzazione e di dissuasione che essa sembra concretamente idonea a svolgere nei confronti delle autorità amministrative non statali rispetto all'esercizio dei loro poteri ⁵⁶. Tali funzioni, peraltro, in tanto possono conseguire i risultati sperati in quanto si combinino con un'opera di sensibilizzazione, a monte, che la Presidenza del Consiglio, nell'esercizio dei

⁵⁵ Per completezza v'è da aggiungere, per quanto attiene alle specifiche modalità della rivalsa nei confronti degli enti locali, che i decreti ministeriali di determinazione dell'ammontare delle somme dovute sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il medesimo procedimento (articolo 1, comma 1220). In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il medesimo procedimento (articolo 1, comma 1221).

⁵⁶ Da taluno in dottrina è stata avanzata qualche perplessità circa lo squilibrio nei rapporti tra Stato ed enti locali che il nuovo sistema della rivalsa indurrebbe, con specifico riferimento alle ipotesi in cui la condanna della Corte europea si appunti a casi di ritenuta inadeguatezza dell'indennizzo espropriativo liquidato in esito ad una procedura ablativa legittima, ossia condotta in conformità al diritto interno, che tuttavia la giurisdizione di Strasburgo reputi in contrasto con l'articolo 1 del Protocollo n.1, sotto il profilo del mancato ristoro economico integrale per la perdita del bene. La perplessità potrebbe superarsi considerando che l'azione di rivalsa non è automatica e che essa è pur sempre costruita sui principi della responsabilità e dell'illecito, che nel nostro ordinamento non hanno tendenzialmente carattere oggettivo.

compiti di coordinamento ad essa attribuiti dalla citata legge n. 12 del 2006, è ora abilitata a svolgere affinché gli enti interessati conformino la propria azione amministrativa al rispetto delle procedure nelle materie “sensibili” alla normativa europea sui diritti umani e, in particolare, in materia di tutela del diritto di proprietà privata.

6. ALTRE FORME DI ADATTAMENTO.

Da qualche tempo, ormai, hanno trovato spazio, nelle amministrazioni dello Stato che istituzionalmente sono chiamate a coordinarsi con l'attività degli organismi convenzionali, una serie di prassi virtuose tendenti a diffondere la conoscenza del diritto CEDU, così da creare condizioni sempre più favorevoli per la sua piena assimilazione all'interno del nostro ordinamento.

In questa ottica meritano menzione, oltre agli sviluppi della struttura di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui s'è detto, le attività della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, facente capo al Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, che, per le questioni di propria competenza, provvede:

- a seguito della presentazione di un ricorso individuale alla Corte europea, ad acquisire dalle altre articolazioni ministeriali e dalle autorità giudiziarie competenti gli atti necessari per la completa ricostruzione della vicenda oggetto di causa, nonché a redigere ed a trasmettere alla Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa la difesa dello Stato;

- a seguito della definitività della sentenza della Corte europea, ad iscriverne l'estratto nel casellario giudiziale, nonché, laddove siano indicate misure generali, ad inviare la copia della decisione, tradotta in lingua italiana, a tutte le autorità giudiziarie interne ed a farla pubblicare, su richiesta del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sul Bollettino della giustizia;

- in presenza di problemi di carattere strutturale evidenziati dalla sentenza della Corte europea, a comunicare il provvedimento all'Ufficio legislativo con l'indicazione delle lacune rilevate e delle possibili soluzioni normative.

Un apposito spazio informativo per la più ampia e generalizzata diffusione della cultura giuridica in tema di diritti umani è infine assicurato dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), ove è allestita una pagina costantemente aggiornata sulle più rilevanti novità che si verificano tanto nell'ordinamento interno, quanto in ambito CEDU ⁵⁷.

Alla Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa si devono, infine, altre attività particolarmente utili all'incremento qualitativo della presenza del nostro Stato nell'organizzazione europea per la salvaguardia dei diritti umani. La Rappresentanza, infatti:

- cura una sistematica e periodica attività di informazione degli organi di Governo, collegata sia alla pronuncia delle sentenze della Corte, sia alle riunioni del Comitato dei Ministri, avente ad oggetto le pronunce della Corte europea e le relative implicazioni sul piano ordinamentale nazionale;

⁵⁷ Il link di accesso a tale pagina è: http://www.giustizia.it/pol_internaz/tutela/tutela_du_indice.htm. Inoltre è di prossima creazione, all'interno del servizio CED della Corte di cassazione, un'apposita sezione dedicata alla Corte europea (www.italgiure.giustizia.it).

- favorisce il raccordo tra il Segretariato del Consiglio d'Europa (Servizio di esecuzione delle sentenze) e le Autorità italiane di volta in volta interessate;
- offre supporto alle Amministrazioni competenti nelle attività di valutazione delle soluzioni non contenziose delle controversie;
- contribuisce alle iniziative relative alla formazione professionale sul tema dei diritti dell'uomo, realizzate in attuazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri Rec (2004) 4, adottata il 12 maggio 2004, affinché gli Stati membri curino, a livello nazionale, un'adeguata offerta formativa sulla Convenzione e sulla giurisprudenza della Corte europea in ambito universitario, post-universitario e professionale (magistratura e avvocatura).

Sotto quest'ultimo profilo va parimenti segnalata la costante attenzione delle strutture del Consiglio Superiore della Magistratura deputate alla formazione dei magistrati italiani, come dimostrano apposti incontri tematici sulla tutela dei diritti dell'uomo in sede sia centrale che decentrata.

PAGINA BIANCA

CONCLUSIONI

PAGINA BIANCA

VI. CONCLUSIONI

Tanto la sensibilità complessiva quanto gli strumenti di cui l'ordinamento italiano dispone per fare fronte agli obblighi di conformazione alle decisioni della Corte europea hanno indiscutibilmente registrato in tempi recenti decisi progressi che, da un lato, spingono sempre più in avanti l'idea dell'inevitabile integrazione tra sistema interno di tutela dei diritti umani e sistema europeo basato sulla Convenzione del 1950 e, dall'altro, sorretti dalla consapevolezza del valore fondante della stessa regola convenzionale della conformazione, allontanano definitivamente il rischio di trasformare la reciproca indipendenza dei due sistemi in reciproca indifferenza.

Alla prova dei fatti, si sono verificati, particolarmente nel corso del 2006, arco di tempo preso in considerazione da questa relazione, una serie nutrita di risposte puntuali ed incisive dello Stato italiano, miranti a dimostrare in concreto questa volontà positiva e concludente.

Restano nondimeno aperti alcuni fronti tematici critici, sui quali si è, in particolare, richiamata l'attenzione nel capitolo dedicato all'analisi del contenzioso italiano e che non possono essere trascurati, né lasciati senza congruo e tempestivo seguito: tanto più che essi non sfuggono all'attenta e continua opera di monitoraggio del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dal quale, peraltro, sono significativamente pervenuti, di recente, segnali di apprezzamento e di fiducia nelle capacità di ulteriore, positiva evoluzione del nostro ordinamento.

Su tali temi, occorre ammettere che la sintonia tra i due sistemi è in fase di sviluppo e di completamento. Molti traguardi sono stati conseguiti e molti altri saranno raggiunti nel generale quadro dell'integrazione europea su una base comune di riconoscimento e rispetto dei diritti dell'Uomo.

PAGINA BIANCA